

**IVA**

---

**La fattura tax - free**

di Fabio Pauselli

Come noto il D.P.R. 633/1972 all'articolo 38-quater prevede che **le sole cessioni di beni effettuate a soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione Europea** possono essere effettuate senza l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto, purché ricorrano due requisiti:

1. l'acquirente è una **persona fisica** (requisito soggettivo);
2. l'operazione abbia ad oggetto **beni destinati all'uso personale o familiare** dell'acquirente con un **importo complessivo, comprensivo dell'IVA, superiore a € 154,94** (requisito oggettivo).

Indubbiamente la norma in esame ha un certo *appeal* per tutti i commercianti disposti in zone molto turistiche; in questo caso sfruttare la "leva fiscale" potrebbe rilevarsi una mossa vincente, soprattutto in quei paesi europei in cui la percentuale dell'imposta sul valore aggiunto ha raggiunto cifre considerevoli.

Il venditore, tuttavia, deve porre in essere alcuni accorgimenti fondamentali per evitare una mancata applicazione dell'IVA. Vediamoli nel dettaglio.

Innanzitutto dovrà emettere fattura, riportando tutti i dati ex art. 21 del D.P.R. 633/72 e **annotando sulla stessa gli estremi del passaporto del cliente**. Una delle condizioni essenziali affinché possa sussistere la non imponibilità dell'operazione è che **l'acquirente trasporti i beni fuori dall'Unione Europea entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** e che restituisca la fattura emessa al venditore **vistata dall'ufficio doganale di uscita dall'Ue entro il 4° mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Il venditore nel porre in essere tutti gli adempimenti del caso potrà, alternativamente:

1. **non applicare l'IVA** sulla vendita;
2. **applicare l'IVA** sulla vendita e, successivamente, al momento del ricevimento della fattura vistata dalla dogana, **rimborsarla all'acquirente**.

Nel primo caso il venditore dovrà emettere una **fattura non imponibile ai sensi dell'art. 38-quater, c.1 del D.P.R. 633/72** e, nel caso il cliente

non trasporti i beni fuori dall'Unione Europea e non restituisca la fattura vistata dalla dogana, dovrà emettere una

**nota di variazione in aumento per la sola Iva entro 30 giorni dal termine ultimo di 4 mesi** dalla data di effettuazione dell'operazione. La sanzione, in caso di mancata regolarizzazione, va dal 50% al 100% del tributo omesso. Nella prassi una tale modalità applicativa è sconsigliabile, per gli inevitabili rischi e profili sanzionatori.

Il secondo caso, invece, è quello preferibile e il venditore potrà avvalersi di società che svolgono un

**servizio di tax refund**, al fine di ridurre al minimo gli adempimenti e le incombenze amministrative. In tal caso, infatti, anziché emettere fattura con applicazione dell'IVA rilascerà al cliente un documento sostitutivo, meglio noto come

**tax free shopping cheque** provvedendo, altresì, a registrarla nella propria contabilità.

La società di

*tax refund* provvederà a:

- effettuare i **rimborsi dell'IVA direttamente agli acquirenti** negli aeroporti o nei valichi di frontiera;
- controllare la **correttezza formale dei documenti di vendita**;
- consegnare periodicamente al venditore **tutti i documenti di vendita vistati** assieme ad un estratto conto con il riepilogo dei rimborsi effettuati.

Al venditore sarà sufficiente annotare nel registro IVA acquisti l'estratto conto rilasciato dalla società di

*tax refund* piuttosto che emettere le singole note di variazione per il recupero dell'IVA rimborsata.